

**CITTA' DI TAURISANO**  
(Provincia di Lecce)

**REGOLAMENTO**  
**FUNZIONAMENTO COMMISSIONI CONSILIARI**

**CAPO I**

## **COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI**

### **Art. 1**

#### **Nomina delle commissioni consiliari permanenti**

Il Consiglio comunale provvede alla elezione delle commissioni permanenti con deliberazione adottata nell'adunanza successiva alla prima seduta dopo la consultazione elettorale. Le commissioni sono composte da 6 membri aventi la funzione di consigliere comunale. I componenti sono eletti dal Consiglio comunale con criterio proporzionale e con voto limitato ad un nominativo, in modo da assicurare alle minoranze la presenza in ogni commissione di 2 consiglieri.

### **Art. 2**

#### **Funzionamento delle Commissioni**

Il sindaco convoca la prima seduta di ogni commissione entro 20 giorni dalla data di esecutività della delibera di costituzione.

Ciascuna commissione, con la presidenza provvisoria del commissario più anziano di età, elegge nella prima seduta e nel proprio seno, un presidente ed un vice presidente, con votazione palese ed a maggioranza assoluta dei componenti assegnati. Il presidente comunica per iscritto al sindaco la propria nomina. Il sindaco e gli assessori non possono presiedere le commissioni permanenti.

Le riunioni delle commissioni sono valide allorché ad esse siano presenti la maggioranza dei componenti delle commissioni medesime.

Le sedute delle commissioni sono pubbliche. Ai lavori possono assistere i cittadini ed i rappresentanti degli organi di informazione; in tal caso la seduta dovrà essere convocata in luogo accessibile al pubblico. Della convocazione in seduta pubblica dovrà essere dato avviso affisso all'albo pretorio. Il presidente convoca la commissione in seduta segreta per la trattazione di argomenti che comportano apprezzamento del comportamento e della moralità di persone o quando la pubblicità dell'adunanza può arrecare danno agli interessi del Comune ovvero quando il presidente ne ravvisi la necessità in relazione all'oggetto della discussione.

Per ogni commissione viene tenuto apposito registro nel quale vengono trascritti i verbali delle riunioni. Le funzioni di segretario sono svolte da un componente della commissione nominato di volta in volta dal presidente. Il verbale è sottoscritto dal segretario della commissione e dal presidente.

Le commissioni sono convocate, anche in via informale, dal presidente che fissa di volta in volta la data della adunanza e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse. Della convocazione deve essere avvisato il sindaco. Ogni membro può proporre al presidente al presidente l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti che rientrano nella competenza della commissione. Il presidente decide sulla richiesta e, in caso di diniego, il consigliere proponente può chiedere che la decisione definitiva sia adottata dalla commissione.

Per l'attività di supporto amministrativo il Presidente si avvale della segreteria del Comune previo accordo con il segretario comunale.

La commissione rimette al Consiglio comunale una relazione su ogni questione esaminata. Le proposte di deliberazione vengono rimesse al sindaco il quale le trasmette al segretario per la successiva istruttoria.

Le eventuali spese relative al funzionamento delle commissioni devono essere impegnate in via preventiva dall'organo competente.

### Art. 3

#### Partecipazione del sindaco e degli assessori

Il sindaco e gli assessori possono sempre partecipare alle riunioni di tutte le commissioni con facoltà di relazione e di intervento nella discussione degli argomenti all'ordine del giorno e senza diritto di voto.

Il presidente della commissione può chiedere l'intervento alle proprie riunioni del sindaco, degli assessori, del segretario comunale e dei responsabili dei servizi.

### Art. 4

#### L'Audizione

Le commissioni consiliari permanenti possono invitare in audizione i rappresentanti di enti, associazioni, categorie, forze politiche, sociali, economiche, professionali, che sono interessati all'argomento trattato.

Possono, altresì, essere chiamati in audizione singoli cittadini quando la commissione ritenga di acquisire un loro parere sull'argomento oggetto di esame.

L'audizione non attribuisce diritto di voto.

Nel caso di audizioni plurime la commissione terrà conto delle indicazioni dei commissari di minoranza.

### Art. 5

#### L'esibizione di atti e documenti

Le commissioni consiliari permanenti, nell'ambito della propria competenza, hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle aziende ed enti dipendenti, informazioni, dati ed atti, depositati nell'archivio comunale, salvo i casi in cui il divieto di accesso è escluso dalle vigenti normative.

### Art. 6

#### Organizzazione del lavoro delle commissioni

Nell'ambito delle proprie competenze le Commissioni sono libere nell'organizzare il proprio lavoro, che comprende l'indagine e la ricerca, lo studio, il coordinamento e la formulazione della proposta.

Dei propri criteri organizzativi ogni Commissione informa il Sindaco.

Su ogni questione relativa all'organizzazione e al funzionamento le commissioni deliberano a maggioranza dei presenti.

## **CAPO II COMMISSIONI CONSILIARI TEMPORANEE**

### Art. 7

#### Commissioni consiliari temporanee

Il Consiglio comunale può istituire commissioni temporanee.

Tali commissioni sono istituite in tutte quelle situazioni in cui si dimostri l'opportunità di disporre di una più approfondita conoscenza dei problemi sui quali il Consiglio è chiamato a deliberare.

Le commissioni temporanee hanno funzioni consultive, di studio e di proposta.

### Art. 8

#### Costituzione e nomina delle commissioni consiliari temporanee

Le commissioni sono composte da 6 membri aventi la funzione di consigliere comunale.

I componenti sono eletti dal Consiglio comunale con criterio proporzionale e voto limitato ad un nominativo, in modo da assicurare alle minoranze la presenza in ogni commissione di 2 consiglieri.

Nella deliberazione consiliare di istituzione, devono essere previsti:

- a) lo specifico problema il cui esame è demandato alla commissione;
- b) il termine per la presentazione di una relazione al Consiglio comunale;
- c) la previsione, eventuale, di partecipazione ai lavori della commissione di persone estranee, purché dotate di specifica competenza nella materia da esaminare. Tale partecipazione esterna equivale ad audizione e non dà diritto di voto.
- d) lo scioglimento automatico della commissione dopo l'avvenuta presentazione al sindaco della relazione conclusiva.

### Art. 9

#### Scioglimento della commissione e proroga

La commissione temporanea è sciolta in via automatica una volta scaduto il termine previsto dall'articolo precedente, salvo che il Consiglio deliberi di prorogarla o, se il termine è già scaduto di rinnovare l'incarico. In quest'ultima ipotesi sono validi gli atti già compiuti.

#### Art. 10

#### Funzionamento delle commissioni temporanee

Quanto al funzionamento delle commissioni temporanee, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2-3-4-5 e 6, del presente regolamento.

### **CAPO III COMMISSIONI DI INDAGINE**

#### Art. 11

#### Le Commissioni di Indagine

Le commissioni di Indagine sono costituite dal Consiglio comunale con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati su proposta del sindaco, della Giunta, del revisore del conto, del difensore civico o di almeno 1/5 dei consiglieri.

Le commissioni sono composte da 6 membri aventi la funzione di consigliere comunale.

I componenti sono eletti con criterio proporzionale e voto limitato ad un nominativo, in modo da assicurare alla minoranza la presenza di 2 consiglieri.

Possono far parte della commissione solo consiglieri comunali.

Le commissioni svolgono indagini sull'attività amministrativa dell'ente e sono incaricate di effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti tenuti dagli organi elettivi, dai responsabili degli uffici e servizi dai rappresentanti del Comune in altri organismi.

La deliberazione che costituisce la commissione, definisce:

- a) l'oggetto e l'ambito dell'indagine;
- b) il termine per la presentazione di una relazione al Consiglio comunale.

La commissione, entro il termine stabilito con la deliberazione costitutiva, deve presentare al Consiglio comunale una relazione sulle indagini svolte.

Il Consiglio comunale, preso atto della relazione della commissione, adotta, se necessario, i provvedimenti conseguenti se di sua competenza o, in caso diverso, esprime agli altri organi politici o di gestione i propri orientamenti in merito agli eventuali provvedimenti da adottare.

Con la presentazione della relazione al Consiglio comunale la commissione conclude la propria attività ed è sciolta.

#### Art. 12

#### Funzionamento delle commissioni di indagine

Quanto al funzionamento delle commissioni di indagine si applicano le disposizioni degli art. 2-5-6 e 9 in quanto compatibili con la natura e i compiti delle commissioni.

Le sedute delle commissioni di indagine non sono pubbliche ed il registro ha natura di documento riservato. La relazione finale è rimessa al Consiglio comunale.

Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l'espletamento dell'incarico ricevuto, la commissione può effettuare l'audizione di membri del Consiglio e della Giunta, del segretario comunale, dei responsabili degli uffici e dei servizi, del revisore del conto, dei dipendenti del Comune o di enti istituzionali, aziende dipendenti.

Gli amministratori e i dipendenti del comune o di enti, istituzioni e aziende dipendenti, hanno l'obbligo di rispondere alle richieste della commissione e di esibire tutti gli atti e documenti di cui siano in possesso per ragioni di ufficio.

I commissari sono tenuti al vincolo del segreto.

### Art. 13

#### Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dopo l'esito favorevole del controllo di legittimità da parte del Co.Re.Co., esperite le procedure previste dallo statuto.

Copia del regolamento sarà trasmessa dal sindaco, alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in conformità degli artt. 22 e 27 della L. n. 241/90.

**CITTA' DI TAURISANO**  
**(Provincia di Lecce)**

## SCHEDA N° 1

### PROGETTO OBIETTIVO

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI.

1) ESPLICITAZIONE DELL'OBIETTIVO FINALE:

Dotare l'ente di un regolamento che disciplini il funzionamento dei lavori delle commissioni consiliari per consentire ai consiglieri comunali di esaminare efficacemente le proposte che saranno oggetto di discussione del Consiglio Comunale.

2) ATTIVITA' NECESSARIE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO FINALE:

Individuazione dei diversi tipi di commissioni che possono essere istituite, disciplina del procedimento di nomina, funzionamento, partecipazione, audizione, esibizione di atti e organizzazione dei lavori; armonizzazione del regolamento in oggetto alle disposizioni già in vigore con lo Statuto comunale e con il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

3) INIZIO DEL PROGETTO: 1 ottobre 1997

4) SCADENZA DEL PROGETTO: 31 dicembre 1997

5) RICHIAMI DI NORME REGOLANTI L'ATTIVITA' DEL PROGETTO OBIETTIVO:

Statuto comunale e Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.

6) RESPONSABILE DEL PROGETTO:

su delega del responsabile del settore servizi generali dott. Paolo Ciurlia

7) PERSONALE ADDETTO AL PROGETTO:

## SCHEDA N° 2

1) INDICAZIONE DEI SOGGETTI ESTERNI E DELLE ATTIVITA' COORDINATE:

2) RISORSE MANUALI:

3) RISORSE MACCANIZZATE:

1 personal computer

4) RISORSE FINANZIARIE A DISPOSIZIONIO:

- PREVISIONI DI CASSA

- IMPEGNI:

- EROGAZIONI:

5) ANALISI COSTI-BENEFICI:

## SCHEDA N° 3

## 1) RAPPORTO FINALE DEL RESPONSABILE DEL PROGETTO